

		ALLEGATO “D”	
	COMUNE DI VAL LIONA	REP.	
	CONTRATTO / CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VAL LIONA E		
	 PER IL SERVIZIO DI USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI		
	SPORTIVI COMUNALE DI VIA PEDERIVA PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL		
	31.08.2028		
	L’anno duemilaventiquattro il giorno () del mese di , nella residenza		
	municipale,		
	TRA		
	Il COMUNE DI VAL LIONA con sede in Piazza del Municipio n. 1 a Val Liona (VI) -		
	Codice Fiscale/P.Iva n. 04078130244, rappresentato dall’Arch. Alberto Faggionato nella		
	sua qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici, autorizzato alla firma del presente atto		
	secondo la struttura organizzativa dell’ente, giusto decreto n° 7 del 28/06/2024,		
	domiciliato per il presente atto presso la sede Municipale di Val Liona, di seguito		
	“Comune” o “Amministrazione Comunale”;		
	e		
	L’Appaltatore con sede in _____ a _____ (VI) -		
	Codice Fiscale/P.Iva n. _____, rappresentato dal Sig. nat.. a		
	il ../../...., autorizzato alla firma del presente atto secondo la struttura dell’Associazione		
	Sportiva, di seguito “Appaltatore”.		
	PREMESSO che		
	- in esecuzione della determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. ____		
	del _____ e del novellato D.lgs. 36/2023 si procede all’affidamento del		
	servizio di uso e gestione dell’impianto sportivo comunale dell’impianto		
	sportivo di Pederiva di proprietà dell’Ente:		
			1

ALLEGATO "D"

- con la predetta determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. ____ del

_____ è stata indetta una procedura di manifestazione di interesse per

l'individuazione di soggetti cui affidare il servizio di affidamento in uso e

gestione dell'impianto sportivo di Via Pederiva in Val Liona;

- con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. ____ del

_____, è stato affidato il servizio di affidamento in uso e gestione

dell'impianto sportivo "Campi di calcio e spogliatoi" ubicati in località Pederiva

a Val Liona;

- l'Appaltatore è in possesso dei requisiti per l'instaurarsi del rapporto

convenzionale con l'Ente pubblico.

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto

segue.

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Val Liona e cooperano per favorire le

attività di cui al successivo articolo 3, nel rispetto della normativa vigente,

nonché degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune.

A tal fine il Comune affida a, con sede legale in

..... alla Via n., Partita Iva, il servizio di uso

e gestione dell'impianto sportivo "Campo di calcio e spogliatoi", da ora in

avanti "impianti sportivi" o "strutture sportive", di Via Pederiva, come

risultante dalla documentazione tecnica dell'Ufficio Tecnico del Comune di cui

agli elaborati grafici costituiti da scheda n. 1: catastale e planimetria dei campi

e dei locali.

ALLEGATO "D"

L'impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto all'appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a garantire:

- il rispetto del capitolato speciale e dell'avviso del bando di affidamento;
- il pieno e regolare funzionamento dell'impianto sportivo, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari, anche comunali, relative all'esercizio dell'impianto sportivo allo scopo di favorire la pratica delle attività sportivo/ricreative compatibili con le strutture ed attrezzature esistenti nell'impianto sportivo.

Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di affidamento in uso e gestione decorre dal 01/01/2025 fino al 31/08/2028. Alla scadenza L'Appaltatore è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza.

La convenzione potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Il prezzo offerto in sede di gara, cioè il canone concessorio, deve intendersi fisso per tutta la durata del servizio di affidamento in uso e gestione.

Art. 3 – GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

ALLEGATO "D"

Il servizio di affidamento in uso e gestione comporta lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, anche in riferimento a esigenze di terzi, nonché alla realizzazione dei necessari interventi manutentivi.

L'Appaltatore farà uso dell'impianto sportivo con ogni cura e senso di responsabilità e solamente per gli scopi previsti dal presente contratto, e non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, il presente contratto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, in particolare agli articoli 4 "Descrizione della gestione" e 5 "Bilancio preventivo e rendicontazione", che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 6 del CSA, eventuali interventi di manutenzione straordinaria che saranno valutati caso per caso in base alle risorse disponibili a bilancio e in raccordo con l'appaltatore secondo quanto disposto all'art. 4.2 del CSA.

E' inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale, la corresponsione di un contributo ordinario massimo a stagione sportiva stabilito in € 8.000,00 oltre IVA, da corrispondere entro il 30 novembre di ciascun anno al gestore.

L'Amministrazione valuterà, nel determinare l'ammontare del contributo effettivo:

- a) il rispetto del programma annuale depositato;
- b) il numero degli iscritti residenti;
- c) l'entità dell'eventuale disavanzo della gestione;

ALLEGATO "D"

d) l'eventuale morosità nel pagamento del canone per l'uso degli impianti, se non compensata con interventi / lavori concordati.

L'importo massimo del contributo concedibile subirà sempre una riduzione pari almeno all'ammontare dell'eventuale attivo dichiarato.

ART. 5 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a garantire che i collaboratori e/o lavoratori autonomi dei quali si avvarrà siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Tutti i dipendenti e i collaboratori dell'appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dall'appaltatore e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione.

L'appaltatore si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. L'appaltatore deve assicurare che tutto il personale impiegato nella gestione della struttura, a qualsiasi livello di inquadramento, sia formato e sottoposto a costante formazione e aggiornamento.

L'appaltatore è tenuto a redigere, rispettare e far rispettare il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI dell'impianto sportivo ed a mantenere in maniera visibile al pubblico le mappe relative alle vie di esodo e la necessaria segnaletica.

ALLEGATO "D"

L'appaltatore è costituito custode dello spazio concesso esonerando espressamente il Comune di Val Liona da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi.

Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. L'appaltatore si obbliga a realizzare sull'attrezzatura impiegata gli interventi resesi necessari in conseguenza dell'evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si obbliga a tenere sollevato il Comune di Val Liona da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa sorgere dal mancato rispetto delle norme di legge e dei regolamenti.

L'appaltatore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio del servizio di affidamento in uso e gestione e l'Amministrazione Comunale è quindi sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto di tale affidamento.

L'Appaltatore pertanto si obbliga a stipulare, prima della firma del contratto, apposita polizza di Responsabilità Civile "dedicata "

1) COPERTURA RCT/RCO

ALLEGATO "D"

La polizza dovrà prevedere:

- RCT non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilioniecinquecentomila) unico;
- RCO non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilioniecinquecentomila) con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione) per ogni dipendente/collaboratore infortunato.

Tali garanzie dovranno prevedere una specifica descrizione dell'attività/rischio oggetto dell'assicurazione, così come descritto nel presente avviso. Tale polizza dovrà poi prevedere esplicitamente le seguenti garanzie:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dell'affidamento;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.
- il Comune di Val Liona deve essere considerato Terzo;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente Comune di Val Liona o, suoi amministratori e dipendenti;
- nel novero dei terzi deve essere compreso il Concedente Comune di Val Liona e i suoi amministratori e dipendenti;
- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all'Ente;

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l'operatività della

ALLEGATO "D"

polizza anche per il presente appalto e per tutta la durata dell'appalto.

2) COPERTURA INCENDIO

Dovrà essere prevista la polizze incendio che assicurino gli immobili e le relative attrezzature per un capitale pari al loro valore, quantificati complessivamente in:

- € 600.000,00 (seicentomila) come garanzia Rischio Locativo, e che prevedano anche l'estensione ai cosiddetti eventi atmosferici, agli eventi socio-politici, al fenomeno elettrico, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente Comune di Val Liona, suoi amministratori e dipendenti, ricorso terzi pari almeno a € 200.000,00;

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l'operatività della polizza anche per il presente appalto e per tutta la durata dell'appalto.

La garanzia dovrà inoltre prevedere le seguenti estensioni:

- rischi derivanti da conduzione e gestione di attrezzature ed impianti.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'appaltatore. Si precisa che la presentazione delle richieste garanzie assicurative non manleva in alcun modo l'affidatario dagli obblighi giuridici derivanti dalla firma del contratto relativamente alle prestazioni oggetto del servizio di affidamento in uso e gestione. L'appaltatore solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per danni derivanti da rischi

ALLEGATO "D"

non coperti dalle polizze suddette. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo le seguenti polizze:

- rilasciata dalla xxxxx agenzia di xxxx Responsabilità civile n. rilasciata dalla xxxx , agenzia xxxxx , in corso di validità.

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO

Il servizio di affidamento in uso e gestione non è cedibile. In caso di gravi inadempienze, il Comune potrà recedere in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 190 "Risoluzione e Recesso" del D.Lgs. 36/2023.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Val Liona si riserva di effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere al Comune di Val Liona, entro 15 giorni dall'effettivo pagamento, copia della ricevuta di pagamento del premio annuale relativo alla polizza assicurativa di cui all'articolo 7 del capitolato.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti a campione al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese.

ART. 8 - PENALI

L'Appaltatore in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle eventuali disposizioni in seguito impartite dall'Amministrazione, è tenuto a sottostare alle seguenti penali pecuniarie.

ALLEGATO "D"

1. Interruzione dell'attività senza giusta causa: € 100,00 per ogni giorno di interruzione;
2. Inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato: € 500,00 per ogni singola mancanza;
3. Organizzazione di attività non compatibili con le finalità dell'impianto e con le destinazioni d'uso dei locali: € 250,00 per ogni singola mancanza;
4. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione e gestione del personale: € 500,00 per ogni singola mancanza;
5. Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro: € 500,00 per ogni singola mancanza;
6. Per condizioni igieniche inadeguate: € 500,00 per ogni singola mancanza.

Le penalità sono contestate per scritto dal Comune all'appaltatore.

Resta fermo, oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, che il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte dell'appaltatore sia degli aventi diritto sui beni dello stesso.

ART. 9 – SPESE INERENTI AL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE

Tutte le spese relative al servizio di affidamento in uso e gestione non espressamente previste nel presente contratto si intendono interamente a carico dell'appaltatore. L'Amministrazione Comunale resta completamente sollevata da qualsiasi onere.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti Al contratto, comprese quelle di bollo e di registro, nonché tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

ART. 8 – PROCEDURE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

La ricognizione, l’esatta e attuale consistenza dell’impianto sportivo e del suo stato, nonché degli impianti tecnici e delle eventuali attrezzature mobili ed apparecchiature tecnologiche ivi esistenti, verrà fatta risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti alla presenza per il Comune, del responsabile dei Servizi Tecnici o loro delegati. Alla scadenza del servizio di affidamento in uso e gestione l’impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà dell’appaltatore; verrà redatto, in contraddittorio fra le parti, analogo verbale, redatto con le modalità sopra descritte, con verifica delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all’appaltatore. L’appaltatore è comunque tenuto nel corso della gestione all’immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall’impianto sportivo.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il Comune di Val Liona nel caso di giusta causa, ovvero nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base del servizio di affidamento in uso e gestione, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione.

All’appaltatore è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, con preavviso scritto a mezzo comunicazione tramite posta certificata, non inferiore a tre mesi.

ALLEGATO “D”

In ogni caso al Comune dovrà essere corrisposto anche il canone relativo a tutto il periodo di preavviso.

ART. 10 – DATI SENSIBILI

L'Appaltatore si impegna a garantire per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

L’aggiudicatario sarà responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 11 – DICHIARAZIONE EX ART. 53 DEL D. LGS. N. 165/2001

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l’Impresa attesta di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nel triennio antecedente.

Art. 12 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi

titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di

ALLEGATO “D”

condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Val Liona ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso. A tal fine le Parti danno atto che l'Amministrazione ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente – disposizioni generali”, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a informarne i propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al Codice sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero inaccoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART.13 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore saranno risolte in via bonaria. In caso di esito negativo sarà adita l'Autorità Giudiziaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

ART 14- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto di concessione, ivi comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria, sono a totale carico

dell'appaltatore. La registrazione avverrà in caso d'uso.

Art. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

A tal fine si specifica che il conto corrente dedicato è il seguente: IBAN ****; il soggetto deputato ad operare su tale conto è, nato il a, codice fiscale in qualità di

Il Comune,

L'Appaltatore,